ItaliaOggi
07-NOV-2026
da pag. 21 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14249 Diffusione: 12604 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

CORTE DI CASSAZIONE

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

La vendita di merci in nero ha piena validità tra le parti

La frode al fisco per risparmiare l'imposta conta soltanto nei confronti dell'erario e deve essere tenuta distinta dalla frode alla legge, per cui non determina alcuna illiceità con conseguente nullità o annullabilità del negozio

DI DARIO FERRARA

È valida la promessa di pagamento verbale: l'impegno a saldare ben può essere dimostrato per testimoni perché la forma scritta non risulta prevista neppure ai soli fini della prova, anche per le dichiarazioni che contengono un riconoscimento del debito; spetta al giudice del merito valutare l'attendibilità delle deposizioni. E vale tra le parti anche la vendita di merce in nero: la frode al fisco per risparmiare l'imposta, infatti, conta soltanto nei confronti dell'erario e deve essere tenuta distinta dalla frode alla legge, per cui non determina alcuna illiceità con conseguente nullità o annullabilità del negozio. Così la Cassazione civile, terza sezione, nell'ordinanza n. 28228 del 02/11/2026.

Decadenza irrimediabile

Diventa definitiva la condanna degli originari convenuti: pagheranno 106 mila euro al fallimento della srl. Non giova ai ricorrenti dedurre che le deposizioni raccolte sulla promessa di pagamento sarebbero approssimative e inverosimili: gli interessati nulla hanno dedotto sull'attendibilità dei testimoni prima dell'audizione o subito dopo, alla prima udienza o scritto difensivo successivo all'escussione dei testi e dunque risultano decaduti da ogni forma di valida contestazione; la nullità per incapacità a testimoniare ex articolo 246 Cpc deve essere opposta in modo tempestivo dalla parte interessata secondo le modalità previste dall'articolo 157, secondo comma, Cpc, mentre la contestazione tardiva in appello o in cassazione è preclusa per decadenza o acquiescenza.

Forma libera

Per le promesse di pagamento tra privati vige il principio di libertà delle forme laddove l'obbligo di "nero su bianco" non risulta dal disposto degli articoli 1350 e 1988 Cc e dunque non è richiesto ai fini della validità dell'atto né ai fini della prova; la forma scritta risulta invece richiesta per l'atto di ricognizione di debito della pubblica amministrazione: in tal caso la prova dell'esistenza del riconoscimento e del relativo contenuto non può essere fornita mediante la confessione né la testimonianza. In ogni caso la valutazione di attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito e non risulta censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, mentre la semplice diversa lettura dei fatti non costituisce un valido motivo di ricorso.

Sanzione circoscritta

Inutile dedurre che i contratti di vendita della frutta, in quanto non assoggettati all'imposta, sarebbero nulli per violazione delle norme fiscali sul rilascio delle fatture. La frode al fisco che consiste nell'occultare parzialmente il prezzo di vendita trova la sua sanzione soltanto nel sistema tributario, sanzione che non è di nullità o annullabilità del negozio. L'eventuale violazione di norme tributarie di una delle parti, dunque, non determina nullità del negozio tra loro, salvo il caso in cui la comune volontà sia diretta a realizzare un illecito extrafiscale: diversamente il vizio del contratto non si configura, mentre le sanzioni restano limitate al rapporto con l'erario.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1747 - T.1746


Pmi, quotazione snellita estesa